



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 07 – 07 FEBBRAIO 2024

Riunione del 18.01.2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Giulia Mennuni
Componente: Avv. Luisella Savoldi

Proc. N. CFA 07/23/24

*Reclamo del Sig. ***** avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale FIPAV in data 20 dicembre 2023- C.U. n. 31- in esito al procedimento disciplinare incardinato su deferimento della Procura Federale*

I fatti traggono origine da un esposto presentato dall'Associazione *****, alla quale la sig.ra *****, madre dell'atleta *****, si è rivolta a seguito dell'episodio occorso in data 12 luglio 2023 presso il campo estivo ***** tra l'atleta ***** ed il suo allenatore, il sig. *****.

Più in particolare, in base a quanto riferito dall'associazione medesima ed a quanto esposto nella denuncia querela presentata dai genitori dell'atleta – dalla quale è sorto, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *****, il procedimento penale n. *****, tutt'ora pendente in fase di indagini preliminari – in data 12.07.2023, alle ore 4:00 di notte, il sig. ***** si sarebbe recato presso la stanza in cui l'atleta ***** dormiva insieme ad altri tre compagni.

In tale occasione il *****, profittando dello stato di incoscienza dell'atleta, avrebbe più volte palpatato le parti intime di quest'ultimo il quale, svegliatosi, avrebbe contattato i Carabinieri e si sarebbe recato da un altro allenatore, attendendo l'arrivo degli stessi e della propria madre, anch'essa avvisata dell'accaduto.

La Procura avviava dunque il relativo procedimento disciplinare, nel corso del quale acquisiva, oltre all'esposto dell'Associazione *****, anche la querela sporta dalla madre dell'atleta e il successivo esposto presentato dalla medesima Associazione per conto dei genitori di altro atleta che aveva partecipato, in un diverso periodo, al medesimo *****.

Più in particolare, l'atleta *****, in una notte compresa tra il 29.04.2023 ed il 01.05.2023, sarebbe stato anch'esso vittima di violenze di natura sessuale (nello specifico di palpeggiamenti delle parti intime) da parte del reclamante ed avrebbe confessato il tutto ai propri genitori allorquando questi



ultimi, avendo appreso di quanto accaduto all'atleta *****, hanno ritenuto doveroso mettere in guardia il proprio figlio rispetto a tale tipo di comportamento.

Alla luce della gravità delle condotte denunciate la Procura Federale, in data 06.09.2023, formulava al Tribunale Federale – ex art- 38 Reg. Giur. – istanza per l'applicazione, nei confronti del sig. *****, della misura cautelare della sospensione da ogni attività federale ed il Tribunale, con ordinanza resa in pari data, disponeva la sospensione del tesserato per giorni 90; misura cautelare poi confermata all'esito dell'udienza tenutasi in data 11.09.2023.

La Procura procedeva dunque all'interrogatorio del sig. ***** in data 24.10.2023, in occasione del quale lo stesso, pur negando gli addebiti e la ricostruzione dell'episodio offerta dagli atleti, affermava che essendo un organizzatore del camp aveva il compito di controllare, durante la notte, le camere degli atleti al fine di verificare la chiusura delle finestre e la presenza dei ragazzi nei propri letti.

Con particolare riferimento alla notte del 12 luglio 2023 lo stesso confermava di essersi seduto, intorno alle 4:00 del mattino, sul letto dell'atleta *****, ma solo al fine di fare uno scherzo allo stesso (consistente nel disegnare una margherita o altro simbolo sul braccio o sulla gamba dell'atleta), scherzo tuttavia non riuscito in quanto l'atleta si sarebbe svegliato prima che lui potesse metterlo in atto.

Con riferimento, invece, all'episodio narrato dall'atleta *****, l'incolpato ha confermato di aver partecipato al camp estivo nel periodo dal 29.04.2023 al 01.05.2023 ma ha affermato di non ricordare se in tale occasione avesse o meno svolto funzioni di supervisione e controllo.

In data 26 ottobre 2023 la Procura Federale notificava all'incolpato avviso di conclusione delle indagini, successivamente al quale il sig. ***** presentava memoria difensiva e chiedeva di essere nuovamente ascoltato.

La Procura procedeva dunque ad una ulteriore audizione dello stesso in data 21.11.2023, in occasione della quale il sig.***** ribadiva quanto già affermato in occasione della prima audizione e nella memoria difensiva negando, con riferimento all'episodio denunciato dall'atleta *****, di essersi mai seduto nel suo letto.

La Procura Federale, all'esito della fase istruttoria e ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, e lo deferiva innanzi al Tribunale Federale *“Per aver, nel corso del mese di luglio dell'anno 2023, durante lo svolgimento del camp estivo organizzato dalla ***** in ***** , evento nel quale il sig. ***** svolgeva funzioni di responsabile, molestato sessualmente l'atleta minorenn***** introducendosi notte tempo nella camera da quello occupata e palpeggiandolo nelle parti intime profittando del suo stato di incoscienza, nonché per aver nella medesima struttura ed in*



*occasione di un evento sportivo organizzato dal ***** nel periodo 29/4-1/5/2023, molestato sessualmente, in ore notturne, il minore ***** palpeggiandolo nelle parti intime profittando del suo stato di incoscienza e così facendo determinato sconcerto e grave turbamento nella psiche nei minori e disdoro alla Federazione Italiana Pallavolo e a tutto il movimento pallavolistico nazionale. In violazione degli artt. 14 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur. con le aggravanti di cui all'art. 102, lettere B, C, D e F Reg. Giur.”*

Il Tribunale, verificata la condotta disciplinarmente rilevante, comminava a carico di ***** la sanzione della radiazione.

Il sig. ***** presentava dunque reclamo innanzi a questa Corte chiedendo la revoca della sanzione disciplinare inflitta e, in subordine, la sua sostituzione con altra sanzione meno grave o, comunque, l'esclusione delle aggravanti contestate.

All'udienza del 18 gennaio 2024, sentito il Procuratore Federale, il quale chiedeva la conferma della sentenza emessa dal Tribunale, nonché la difesa di parte reclamante, che insisteva nei motivi tutti di doglianza di cui al proprio atto di impugnazione, la Corte Federale di Appello si riservava, trattenendo la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è infondato e va respinto per i motivi che seguono.

Giova preliminarmente sottolineare come il sig. ***** abbia confermato di essersi effettivamente recato, nella notte del 12 luglio 2023, nella stanza dell'atleta *****, anche se a suo dire lo avrebbe fatto – come sarebbe solito accadere in tali contesti – al solo scopo di fare uno scherzo all'atleta e disegnargli dei simboli sul braccio o sulla gamba mentre lo stesso dormiva, affinché lo stesso li rinvenisse una volta sveglio al mattino seguente.

Una tale ricostruzione non solo non appare essere supportata da alcun elemento concreto – l'incolpato si è, infatti, limitato ad affermare (e dimostrare) che in tali contesti si è soliti fare questo tipo di scherzi, per lo spirito goliardico che caratterizza i camp estivi, ma nulla ha provato con riferimento a quella notte ed a quell'episodio nello specifico – ma contrasta evidentemente con la ricostruzione fornita dall'atleta ***** e dai propri genitori, la quale appare precisa, circostanziata ed avulsa da qualsivoglia contraddizione.

Anche per quanto riguarda la denuncia resa dai genitori dell'atleta *****, pur risultando più generica rispetto a quella del ***** (circostanza del tutto normale, alla luce della giovane età dell'atleta e del



fatto che la stessa è stata presentata mesi dopo gli accadimenti), non sono emersi nel corso del procedimento elementi idonei a metterne in discussione la veridicità.

Anzi, l'evidente similarità che caratterizza i due episodi – che hanno riguardato, peraltro, due atleti che non sembrano avere alcun legame l'uno con l'altro – rappresenta certamente ulteriore elemento a supporto della veridicità dei fatti narrati da parte di entrambi.

Ad avviso di codesta Corte, peraltro, il fatto che determinati comportamenti e scherzi siano considerati “normali” in determinati contesti non è di per sé elemento dirimente ai fini della valutazione circa la correttezza del comportamento tenuto dall'odierno incolpato.

La stessa reazione avuta, nell'immediato, dall'atleta ***** – talmente spaventato dall'accaduto da chiudersi a chiave in camera e chiamare il 112, per poi recarsi dal proprio allenatore ***** ed attendere con lui l'arrivo delle forze dell'ordine – denota senza alcun dubbio come gli accadimenti di quella notte abbiano determinato un grave turbamento nella psiche dell'atleta minorenni, circostanza che appare di per sé sufficiente a comprovare l'inappropriatezza del comportamento tenuto dal sig. ***** e, dunque, a ritenere provata la responsabilità disciplinare in capo all'odierno incolpato.

Occorre infatti precisare come il processo sportivo non abbia gli stessi poteri ed i medesimi tempi della giustizia penale e come, conseguentemente, non possa e non debba necessariamente basarsi sull'accertamento di eventuali responsabilità penali da parte dell'autorità ordinaria.

Le Federazioni sportive nazionali sono soggette all'applicazione del D. L. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, con la quale è stata affermata l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento della Repubblica.

Ogni Federazione ha la competenza esclusiva nel definire le fattispecie dei comportamenti disciplinarmente rilevanti e gli associati, aderendo a questo sistema, sono assoggettati all'azione dei relativi organi di controllo e giurisdizione.

Ciò che la giustizia sportiva è chiamata a fare, in altre parole, è accertare se i comportamenti oggetto di contestazione possano o meno integrare – indipendentemente da una loro rilevanza penale – violazioni delle specifiche norme poste dall'ordinamento sportivo a tutela dei principi cui lo stesso si ispira e possano, conseguentemente, essere sanzionati dalle competenti autorità.

In tale contesto dunque, anche volendo prescindere dalle gravissime dichiarazioni degli atleti ***** e ***** – la cui attendibilità, peraltro, non sembra comunque essere contraddetta da alcun elemento emerso nel corso delle indagini – non può non rilevarsi come quanto presente agli atti dell'odierno procedimento sia già da solo sufficiente a dimostrare la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse al sig. *****.



Senza voler infatti entrare nel merito delle condotte ascrittegli, è di tutta evidenza come la gravità dei fatti di cui il sig. ***** è accusato, unitamente alla circostanza per la quale più di un'atleta si sia comunque sentito a disagio di fronte ad alcuni atteggiamenti tenuti dallo stesso, siano elementi già di per sé sufficienti a recare disdoro e pregiudizio alla FIPAV.

Le stesse dichiarazioni rese dall'incolpato nel corso del proprio interrogatorio, peraltro, confermano che lo stesso ha evidentemente tenuto un comportamento certamente contrario ai doveri di correttezza e probità di cui agli artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice Comportamento CONI, 1 e 74 Reg. Giur..

Sul punto, l'art. 16, comma 3, dello Statuto recita: *“Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV (...)”*.

Allo stesso modo, l'art. 19, comma 2, R.A.T. recita: *“I tesserati hanno il dovere: a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI; (...)”*

L'art. 5 Codice Etico Federale afferma, poi, che *“La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto.”*

Si veda anche il Codice di Comportamento Coni, che all'art. 2 recita: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.”*

Si veda, infine, quanto stabilito dal Regolamento Giurisdizionale che, se all'art. 1 recita: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva (...)”*, all'art. 74 stabilisce poi che *“(...) le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni.”*

Alla luce della normativa sopra richiamata, appare evidente come l'essersi il ***** recato nella



stanza degli atleti, mentre gli stessi dormivano in piena notte, rappresentino di per sé condotte che, al di là di una loro eventuale rilevanza penale, costituiscono senza alcun dubbio elementi tali da ingenerare allarme e preoccupazione negli atleti, nei loro genitori e nelle stesse società affiliate, con conseguente pregiudizio in danno della Federazione.

Nel processo sportivo, peraltro, lo standard probatorio richiesto ai fini della decisione di colpevolezza o assoluzione del tesserato è differente rispetto a quello proprio del processo penale, in quanto non si spinge – contrariamente a quanto accade in quest'ultimo sino al raggiungimento della certezza assoluta della commissione dell'illecito, né al superamento del ragionevole dubbio. Ciò comporta nel rito sportivo una differenza di garanzie da un punto di vista processuale sostanziale e difensivo, giustificato dalla duplice esigenza di ottenere un giudizio tempestivo e dell'osservanza dell'obbligo di lealtà, che risulta essere concetto molto più esteso rispetto quello di colpevolezza.

Il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione disciplinare deve essere superiore alla semplice valutazione di probabilità, sebbene inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 93/2017, stabilendo che: *“all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale*



immanente all'ordinamento sportivo. In sostanza, nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un "confortevole convincimento". Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)".

Ciò significa che deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.

Nel caso in questione, il materiale probatorio a carico di *****, nonostante non superi il ragionevole grado di certezza richiesto nel procedimento penale, è stato supportato da circostanze di gravità, precisione e concordanza, necessarie a generare un ragionevole affidamento in merito alla constatazione della sua colpevolezza.

La tutela dei soggetti minori che vengono affidati alle cure dei loro allenatori non può essere subordinata all'attesa della decisione irrevocabile del Giudice Penale, considerati i tempi del processo penale.

Le condotte contestate al reclamante giustificano, dunque, a parere di questa Corte, la sanzione disciplinare allo stesso inflitta, che appare dunque congrua e commisurata ai fatti contestati, non potendosi ritenere proporzionata alcuna altra sanzione prevista dall'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata con cui è stata disposta la radiazione dalla Fipav del Sig. *****.

Dispone la pubblicazione della sentenza previo oscuramento dei dati personali delle parti.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 07 Febbraio 2024

